

20/1/CR5bis/C1-C2

**POSIZIONE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHÉ DI INNOVAZIONE
TECNOLOGICA**

**ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI RIUNITE I E V
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (C 2325)**

Il decreto legge 162/2019 all'esame del Parlamento assume una connotazione diversa rispetto ai decreti in materia di proroga di termini legislativi presentati gli scorsi anni in quanto contiene anche norme sostanziali e non solo di "proroga" di termini legislativi: alcune norme erano state già presentate per il disegno di legge di bilancio 2020 e ora sono inserite nel testo del decreto legge.

Pertanto, a tutti gli effetti, il decreto legge 162/2019 può considerarsi parte integrante della manovra di bilancio 2020.

Nel testo sono presenti alcune norme richieste dalle Regioni e Province autonome, in particolare quella che:

- consente anche per l'anno 2020, in via transitoria ed eccezionalmente, l'utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali, in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2020 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (art.5, c.1);
- prevede che le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis (ambito di applicazione della documentazione antimafia), e 91, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (informazione antimafia), limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applichino fino al 31 dicembre 2020 (art.10, c.2);
- introduce la possibilità di estendere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la misura alle Regioni e Province autonome. (art.39, c. 12 – 13).

Alcune modifiche dei termini sono state accolte anche nel DL 124/2019 e nella legge di Bilancio 2020, determinante è stata la proroga per il differimento per l'intesa sul Patto salute 2019 – 2021 e l'estensione alle Regioni a statuto ordinario - a decorrere dall'anno 2020 - della disposizione di cui all'art. 1, comma 820, della legge 145/2018 che consente di utilizzare il risultato di amministrazione

e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 118/2011. (art. 1, comma 541).

Di seguito sono elencate altre proposte di emendamento che si ritengono utili per completare la manovra di bilancio 2020. Le norme sono finalizzate a:

- incrementare gli investimenti sul territorio anche attraverso semplificazioni di procedure (nn.1; 3; 6; 7; 11);
- snellire le procedure per il riparto del FSN (n.2);
- favorire il potenziamento dei centri per l'impiego e le procedure concorsuali (nn. 4 e 5);
- semplificare la documentazione antimafia (n. 8); si propone una riformulazione della norma presente all'articolo 10, c.2, (in particolare la stabilizzazione del valore soglia per evitare che ogni anno si debba andare in proroga e la validità della certificazione antimafia collegata all'impresa/persona e non al procedimento evitando quindi di doverla richiedere per il medesimo soggetto ogni volta che questo attiva un procedimento);
- prorogare per le procedure di riscossione coattiva per "quote latte" e modifica della disciplina che obbliga le Regioni a farsi carico degli oneri di riscossione relativi agli atti annullati;
- chiudere le ultime fasi dell'emergenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2019, infatti sono tuttora aperti alcuni fronti legati alla ricostruzione pubblica, per la quale le risorse utili all'avvio dei cantieri sono state assegnate dallo Stato solo recentemente e non ancora versati.

Emendamenti al DL 162/2019 - Atto Camera n. 2325

1. Ripristino totale della riscossione del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome	5
2. “Regioni benchmark”	7
3. Misure per il miglioramento della qualità dell’aria per le finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie	8
4. Potenziamento dei centri per l’impiego	9
5. Semplificazione delle procedure di formazione degli elenchi del personale in disponibilità e fruizione degli elenchi.....	9
6. Accelerazione degli investimenti attraverso lo sviluppo della sussidiarietà verticale	10
7. Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio.....	10
8. Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia.....	11
VERSIONE COMPLETA	11
VERSIONE ESSENZIALE	13
9. Istituzione tavolo debito per la riduzione dell’onere del debito delle Regioni	13
10. Emendamento al comma 3 dell’art. 4 del D.L. 23/10/2018, n. 119. Rimborso delle spese per procedure esecutive.	14
11. Accesso alle anticipazioni per gli enti strumentali regionali.....	15
12. Rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte.....	15
13. Finanziamento Distretti del Cibo	16
SISMA 2012	16
14. Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo	16
15. Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL.	17
16. Proroga FINTECNA	17
17. Proroga delle esenzioni dal pagamento dell’IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma.....	18
18. Abrogazione del comma 762 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205 (doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite mutui Cassa Depositi e Prestiti)	19
19. Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012.....	19
20. Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili	20
21. Risorse per spese di funzionamento	21
22. Ampliamento dell’utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi	21
23. Ampliamento dell’utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”	22
24. Reclutamento del Personale.....	23
25. Riapertura dei bandi	24
26. Diritti di motorizzazione delle Regioni a Statuto speciale.....	26
27. Proposta di emendamento riguardante il personale del SSN	27
28. Proposta di emendamento assunzione medici specializzandi	28

29. Proposta di emendamento per fronteggiare la carenza dei medici del SSN.....	30
31. Rifinanziamento degli ammortizzatori nelle aree di crisi complessa.....	32
32. Proroga termini Patti per lo Sviluppo	33
33. Differimento termini relativi alla Regione siciliana	33
34. Governance delle Zone economiche speciali	34

1. Ripristino totale della riscossione del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Al fine di incentivare gli investimenti delle Regioni sui propri territori, all'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole “presente comma” sono aggiunte le seguenti “la riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2034”.

3 ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2034. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma”.

3 quater. All'articolo 2, comma 64, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto infine il seguente periodo: “Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2034”.

3 quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è aggiunto il seguente: “322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 ed all'articolo 2, comma 64, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n.145.”

3 sexies. All'onere di cui ai commi da 3 bis a 3 quinquies, pari a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle Regioni a Statuto ordinario di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3 septies. La tabella I di cui all'articolo 1, comma 66 lett.b) della legge 27 dicembre 2019, n. 162, è sostituita dalla seguente.

Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti					
	Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022	Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	Contributo anno 2026	Contributo per ciascuno degli anni 2027 e 2032	Contributo anno 2033	Contributo anno 2034
3,16%	4.269.481,58	4.459.236,32	8.728.717,89	10.151.878,42	11.575.038,95	189.754,74
2,50%	3.373.081,58	3.522.996,32	6.896.077,89	8.020.438,42	9.144.798,95	149.914,74
4,46%	6.021.781,58	6.289.416,32	12.311.197,89	14.318.458,42	16.325.718,95	267.634,74
10,54%	14.228.786,84	14.861.177,37	29.089.964,21	33.832.893,16	38.575.822,11	632.390,53
8,51%	11.483.881,58	11.994.276,32	23.478.157,89	27.306.118,42	31.134.078,95	510.394,74
11,70%	15.799.476,32	16.501.675,26	32.301.151,58	37.567.643,68	42.834.135,79	702.198,95
3,10%	4.186.065,79	4.372.113,16	8.558.178,95	9.953.534,21	11.348.889,47	186.047,37
17,48%	23.601.410,53	24.650.362,11	48.251.772,63	56.118.909,47	63.986.046,32	1.048.951,58
3,48%	4.701.197,37	4.910.139,47	9.611.336,84	11.178.402,63	12.745.468,42	208.942,11
0,96%	1.292.234,21	1.349.666,84	2.641.901,05	3.072.645,79	3.503.390,53	57.432,63
8,23%	11.106.734,21	11.600.366,84	22.707.101,05	26.409.345,79	30.111.590,53	493.632,63
8,15%	11.006.123,68	11.495.284,74	22.501.408,42	26.170.116,32	29.838.824,21	489.161,05
7,82%	10.553.376,32	11.022.415,26	21.575.791,58	25.093.583,68	28.611.375,79	469.038,95
1,96%	2.648.771,05	2.766.494,21	5.415.265,26	6.298.188,95	7.181.112,63	117.723,16
7,95%	10.727.597,37	11.204.379,47	21.931.976,84	25.507.842,63	29.083.708,42	476.782,11
100,00%	135.000.000,00	141.000.000,00	276.000.000,00	321.000.000,00	366.000.000,00	6.000.000,00

Relazione

Il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa, *“tributo proprio [regionale] derivato particolare, parzialmente “ceduto”*” così come definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019.

La pronuncia riconosce alle Regioni *un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale.*

Pertanto, gli interventi statali ad oggi devono essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito.

Si ricorda inoltre, la sentenza Corte Costituzionale n.31/2019 che annulla gli effetti del decreto interdipartimentale *“Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”* per gli anni 2012 e 2013 per la Regione Sardegna e la mancata intesa in Conferenza Stato – Regioni sul decreto per l'anno 2014.

La compensazione delle somme è avvenuta a tutt'oggi fino all'anno di competenza 2013 determinando notevoli complicazioni a livello di contabilizzazione delle operazioni per il riversamento delle somme allo Stato data dalla discrasia fra gli anni in cui vi sono stati gli incassi e l'anno in cui si procede con decreto di compensazione delle risorse ciò è anche dovuto alle difficoltà di determinazione delle somme da riconoscere alle Regioni e quelle da riversare.

L'operazione infatti deve essere neutra ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto le Regioni operano come mero “riscossore” per conto dello Stato. Peraltro anche negli esercizi 2012 - 2014

quando si applicava alle Regioni il Patto di Stabilità per tetti di spesa non erano rilevanti le entrate del maggior gettito della tassa automobilistica.

La norma prevede che la compensazione si sospenda dall'esercizio di competenza 2023 fino al 2034. A decorrere dal 2024 al minor incasso dello Stato si fa fronte attraverso le risorse del Fondo di cui al comma 29 dell'art.8 della presente legge fino all'anno 2034, conseguentemente è aggiornata la tabella 1 della legge 145/2018. La norma prevede che le risorse liberate siano utilizzate dalle Regioni per nuovi investimenti diretti e indiretti sui propri territori per finalità già previste dalla legge n.145/2018. L'onere è quantificato in 194 milioni di euro dal 2024 ed è stimato sulla base del parco veicoli circolante nel 2018 e sulle medesime ipotesi di calcolo considerate dalla legge 296/2006, calcolando sul parco delle autovetture circolanti nel 2018 (euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3) l'incremento di imposta previsto dalla legge 296/2006, determinando quindi il maggior introito. All'importo sono stati sottratti i riversamenti non dovuti a seguito della Sentenza di Sardegna e delle Province di Trento e Bolzano pari a circa 15,8 milioni nel 2014 quindi è stata applicata una riduzione annua tendenziale del 5% del parco auto nelle categorie da Euro 0 a Euro 3. La stima è prudenziale in quanto la riduzione di questi veicoli è intorno al 5% - 7% annuo e le politiche per gli incentivi sulla sostituzione dei veicoli più inquinanti dello Stato e delle Regioni, le misure intraprese per incentivare il trasporto pubblico locale e le nuove misure contemplate nella presente legge velocizzeranno la sostituzione del parco veicolare più vecchio.

Parco Auto 2018 – fonte ACI

AUTOVETTURE / PASSENGER CARS

unità/units

Alimentazione/Fuel	EURO 0	%	EURO 1	%	EURO 2	%	EURO 3	%	EURO 4	%	EURO 5	%	EURO 6	%	N.I.	%	Totale/Total
Benzina/Petrol	2.881.531	15,9	777.891	4,3	2.601.285	14,4	2.387.314	13,2	4.709.639	26,0	2.199.846	12,2	2.506.703	13,9	19.193	0,1	18.083.402
Benzina-GPL/Petrol-LPG	201.241	8,4	58.915	2,4	144.071	6,0	108.326	4,5	921.760	38,2	488.453	20,3	486.720	20,2	354	0,0	2.409.840
Benzina-Metano/Petrol-CNG	35.092	3,7	12.592	1,3	46.285	4,9	49.943	5,3	337.967	35,8	272.411	28,8	190.830	20,2	64	0,0	945.184
Gasolio/Diesel	574.475	3,3	183.495	1,1	905.140	5,2	2.772.146	16,0	5.096.605	29,4	4.033.343	23,3	3.751.274	21,7	410	0,0	17.316.888
Elettrico-Ibrido/Electric-Hybrid	7	0,0	-	-	2	0,0	18	0,0	6.520	2,5	49.381	19,2	188.556	73,5	12.156	4,7	256.640
Altre/Others	451	89,3	1	0,2	3	0,6	9	1,8	14	2,8	16	3,2	11	2,2	-	-	505
N.I. /not identified	3.476	60,9	51	0,9	18	0,3	96	1,7	47	0,8	3	0,1	-	-	2.020	35,4	5.711
TOTALE / TOTAL	3.696.273	9,5	1.032.945	2,6	3.696.804	9,5	5.317.852	13,6	11.072.552	28,4	7.043.453	18,1	7.124.094	18,3	34.197	0,1	39.018.170

VEICOLI INDUSTRIALI LEGGERI / LIGHT TRUCKS

Alimentazione/Fuel	EURO 0	%	EURO 1	%	EURO 2	%	EURO 3	%	EURO 4	%	EURO 5	%	EURO 6	%	N.I.	%	Totale/Total
Benzina/Petrol	54.948	26,1	23.869	11,3	37.396	17,7	32.308	15,3	31.793	15,1	15.473	7,3	13.951	6,6	945	0,4	210.683
Benzina-GPL/Petrol-LPG	7.939	15,1	2.545	4,8	2.232	4,2	2.574	4,9	19.889	37,8	7.469	14,2	10.006	19,0	29	0,1	52.683
Benzina-Metano/Petrol-CNG	1.883	2,0	678	0,7	1.448	1,6	3.840	4,2	28.667	31,1	31.704	34,4	23.859	25,9	20	0,0	92.099
Gasolio/Diesel	469.100	12,4	249.198	6,6	505.840	13,4	787.473	20,8	778.693	20,6	548.591	14,5	443.327	11,7	475	0,0	3.782.697
Elettrico-Ibrido/Electric-Hybrid	3	0,0	-	-	-	-	5	0,1	29	0,5	22	0,4	999	15,9	5.208	83,1	6.266
Altre/Others	11	42,3	2	7,7	13	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
N.I. /not identified	444	61,5	29	4,0	5	0,7	40	5,5	3	0,4	-	-	1	0,1	200	27,7	722
TOTALE / TOTAL	534.328	12,9	276.321	6,7	546.934	13,2	826.240	19,9	859.074	20,7	603.259	14,6	492.143	11,9	6.877	0,2	4.145.176

2. “Regioni benchmark”

All'art.5 è aggiunto il seguente comma:

“All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma 12 bis:
 “12 bis. A decorrere dall'esercizio 2020, sono considerate Regioni di riferimento tutte le Regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12.””

Relazione

La norma prevede che siano Regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario tutte le Regioni eleggibili secondo i criteri previsti dalla legge.

3. Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie

All'articolo 24 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Ai fini di implementare gli interventi per il miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente rivolti ai macrosettori dei trasporti e della mobilità, delle sorgenti stazionarie ed uso razionale dell'energia e ad altri interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 concernente *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”*, (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), che identifica il bacino padano quale area geografica del Paese che presenta profili di rilevante criticità e complessità per il miglioramento della qualità dell'aria, il finanziamento per le finalità di cui all'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 è incrementato di 5 milioni di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le Regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate. All'onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 14, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

Relazione

Le Regioni del Bacino Padano, attraverso un'intensa collaborazione reciproca ed un continuo confronto con il Ministero dell'ambiente, sono da tempo impegnate ad attuare attività comuni volte al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di qualità dell'aria posti a maggiore tutela della salute dei cittadini dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali di riferimento. Fermo restando che la vigente normativa attribuisce alle Regioni la competenza primaria in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, e quindi anche in materia di elaborazione di Piani di risanamento e adozione di misure di intervento, le amministrazioni territoriali e il Ministero dell'ambiente hanno intrapreso innumerevoli azioni e sottoscritto accordi per promuovere strategie di intervento nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti. Nel dicembre del 2018 è stato istituito un Gruppo di lavoro per la qualità dell'aria con l'obiettivo di individuare misure nazionali che possano supportare concretamente le Regioni nel processo di miglioramento della qualità dell'aria.

L'emendamento ha anche l'obiettivo di accelerare l'utilizzo dei Fondi stanziati nella legge di Bilancio dello Stato 2020 (comma 14, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) senza dover ricorrere a decreti attuativi che nella maggior parte dei casi, seppur previsti entro la metà di febbraio, sono solitamente emanati con ritardo determinando un blocco della programmazione e della spesa con la conseguenza di rendere inefficace il rilancio degli investimenti per il rilancio del Paese nell'anno. Le risorse previste dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) - art. 30 – comma 14-ter, sono infatti già ripartiti fra le Regioni con Intesa in Conferenza Stato – Regioni del 18 dicembre 2019, n.210 e iscritte nei bilanci di previsione regionali, già destinati a interventi specifici a partire dal 2020.

4. Potenziamento dei centri per l'impiego

Al termine del comma 1 dell'articolo 17 aggiungere:

“1 - *quater*. In riferimento alle funzioni delegate con apposite leggi regionali, limitatamente alle risorse trasferite, la spesa di personale e le relative entrate non rilevano per il valore soglia di cui al comma 1-bis e per le finalità di cui ai commi 844 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Relazione

Il presente comma è finalizzato allo svolgimento delle procedure previste per le assunzioni dalla legislazione vigente in materia di potenziamento dei centri per l'impiego ed in particolare, qualora la funzione è delegata alle province e alle città metropolitane con specifica legislazione regionale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 795 della legge 27 dicembre 2017, le assunzioni non rilevano ai fini delle limitazioni previste dalla legislazione in materia di turnover.

5. Semplificazione delle procedure di formazione degli elenchi del personale in disponibilità e fruizione degli elenchi

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

“10 bis. Sono fatte salve le assunzioni effettuate in deroga all'articolo 30 e all'art. 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per le quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.”

Relazione

A fronte delle attuali procedure farraginose e non sempre chiare nell'esito che vengono oggi riviste, la norma ha lo scopo di dare certezza alle situazioni giuridiche consolidando le assunzioni per salvaguardare maggiormente l'ordinamento sotto il profilo dell'organizzazione delle strutture degli Enti della Pubblica Amministrazione nonché dalla necessità di contenimento della spesa pubblica.

La possibile mancata esecuzione delle procedure previste dagli articoli 30 e 34 bis del decreto legislativo 165/2001, comporterebbe infatti effetti abnormi sui contratti di lavoro, sul destino di centinaia di lavoratori, sull'organizzazione e funzionalità degli uffici e infine sul patrimonio delle amministrazioni che potrebbe essere inciso da azioni risarcitorie in quanto non spettava certo al partecipante alla procedura verificare se fossero stati o meno posti in essere gli adempimenti di cui agli artt. 30 e 34 bis antecedentemente all'avvio della procedura concorsuale.

6. Accelerazione degli investimenti attraverso lo sviluppo della sussidiarietà verticale

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e il processo di sussidiarietà verticale sono assegnati alle Regioni a Statuto ordinario in base alla percentuale di accesso al contributo per gli investimenti di cui alla Tabella n.1 della legge 30 dicembre 2018, n.145 stanziamenti per investimenti pari a 100 milioni di Euro per l'anno 2020, 2021 e 2022; per 120 milioni di euro relativamente all'anno 2023, per 130 milioni di euro in relazione all'anno 2024, per 170 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per 535 milioni di euro dal 2027 al 2032 e per 650 milioni di euro per gli anni 2033 e 2034. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.”

Relazione

L'emendamento ai fini di accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e dare una reale e celere attuazione al principio di sussidiarietà verticale assegna direttamente alle Regioni a Statuto ordinario le risorse affinché attraverso la programmazione regionale sul territorio si concentrino investimenti su obiettivi strategici e condivisi con il Governo privilegiando il “sistema” delle Regioni e degli Enti locali. Infatti l'attuale procedura di utilizzo dei fondi prevede il ricorso a decreti attuativi che nella maggior parte dei casi, seppur previsti entro la metà di febbraio, sono solitamente emanati con ritardo determinando un blocco della programmazione e della spesa con la conseguenza di rendere inefficace l'obiettivo del rilancio degli investimenti per la crescita del Paese nell'anno.

Non vi sono ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160

7. Misure per semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. Al comma 495-ter dell'articolo 1, della Legge 11/12/2016, n. 232, così come modificato dall'art. 13 del DL 25 luglio 2018, n. 91, sostituire le parole “, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni

riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse” con le parole “le Regioni verificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai presente comma attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”.

“3 ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lett.d) è sostituita dalla seguente "d) le Regioni attestano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai commi 834 e 836 attraverso la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo un prospetto e con le modalità definiti con decreti del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.”.

Relazione

L'emendamento mira a semplificare le procedure previste per il rilancio degli investimenti sul territorio delle leggi 232/2016 e 145/2018, attraverso un'apposita certificazione della realizzazione degli investimenti delle Regioni.

Nel caso della legge 232/2016 si ricorda che gli spazi finanziari concessi alle Regioni sono esclusi dal pareggio per spesa d'investimenti del triennio 2017-2019 a maggior ragione se ne sollecita la semplificazione.

8. Semplificazione in materia di acquisizione e documentazione antimafia

VERSIONE COMPLETA

Il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:

“2. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all'art. 86 Validità della documentazione antimafia, al comma 2 bis sono eliminate le seguenti parole “Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica”.

2 bis. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all'art. 83 comma 3 bis le parole “per un importo superiore a 5.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “per un importo superiore a 25.000,00 euro”.

2 ter. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all'art. 91 comma 1 bis le parole “per un importo superiore a 5.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “ per un importo superiore a 25.000,00 euro”.”

Relazione

Il mutamento del quadro normativo ha comportato un aumento ingente della mole di lavoro a carico degli uffici preposti a richiedere la documentazione antimafia.

Nel corso del 2018 per l'erogazione dell'anticipo comunitario, da erogare entro il 30/11 sono stati acquisiti oltre 4.200 informative antimafia, a fronte delle 300/400 informative che venivano acquisto con il precedente limite di 150.000 euro.

A fronte di questo consistente aggravio della quantità di aziende per le quali deve essere richiesta la documentazione antimafia, l'attuale normativa (art. 86 comma 2 bis) pone un ulteriore ostacolo non consentendo l'utilizzo di una informativa antimafia, in corso di validità, richiesta per un dato procedimento anche per altri procedimenti che la stessa azienda ha attivato nel medesimo periodo.

Questa limitazione non era prevista fino all'“*attivazione della banca dati nazionale unica*”, con l'attivazione della predetta banca dati, la norma ha eliminato la possibilità per le amministrazioni di utilizzare la documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto relativamente a un procedimento anche per procedimenti diversi, riguardanti il medesimo soggetto, con evidenti ripercussioni negative in termini di aggravio di lavoro a carico degli uffici ed anche nei confronti dell'impresa soggetta.

E' evidente l'aggravio di lavoro per l'organismo pagatore che è chiamato ad acquisire la documentazione antimafia per ogni procedimento anche in presenza di una informativa antimafia in corso di validità, ma acquisita per un procedimento diverso e per le imprese che devono ripresentare più volte le dichiarazioni sostitutive necessario per consentire l'acquisizione della documentazione antimafia.

A fronte di tale problematica, l'AGEA coordinamento, in qualità di organismo di coordinamento degli organismi pagatori, ha sottoscritto una convenzione con il Ministero degli Interni al fine di attivare una procedura di acquisizione massiva delle informative antimafia attraverso l'interscambio dati su una piattaforma a ciò dedicata. Vista la complessità di operatività della procedura, al momento non si è ancora giunti a risultati concreti in termini di operatività del sistema di interscambio dati e di acquisizione massiva delle informative antimafia.

Nel corso del 2019 ci sono alcune scadenze dei pagamenti (erogazione dell'anticipo comunitario entro il 30/11, pagamento del PSR per l'obiettivo N+3 al 31/12/2019) che comporteranno sicuramente un aggravio significativo dell'operatività di OPR con il rischio di non rispettare le scadenza con inevitabili ripercussioni negative sui beneficiari degli aiuti.

Infine si ritiene necessario stabilizzare l'importo di 25.000 euro quale importo soglia oltre il quale è necessario acquisire la documentazione antimafia nelle erogazione a favore delle imprese agricole. Infatti tale soglia, oltre ad essere sufficientemente bassa da poter rappresentare una effettiva garanzia nella corretta erogazione dei contributi agricoli, impatta su un numero molto significativo di aziende ma ancora gestibile dagli Organismi pagatori. Un ulteriore aumento del numero di soggetti coinvolti, che deriva dalla riduzione della soglia a 5.000 euro, rappresenterebbe un onere insostenibili per i soggetti erogatori, per le Prefetture che già oggi sono in difficoltà a fronte della mole di richieste che devono evadere e per le imprese agricole che verrebbero coinvolte a fronte di contributi sostanzialmente bassi e per i CAA che dovrebbero acquisire ed aggiornare le dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari per oltre 15.000 imprese.

In particolare l'emendamento prevede:

- la modifica proposta elimina il limite temporale di utilizzabilità ed efficacia della documentazione antimafia acquisita per un determinato soggetto e procedimento anche per procedimenti diversi inerenti il medesimo soggetto.

- la modifica proposta innalza la soglia al di sopra della quale richiedere la documentazione antimafia prevista dall'art. 83 comma 3 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 così come già previsto dal DL 113/2018 art 24.
- la modifica proposta innalza la soglia al di sopra della quale richiedere l'informativa antimafia prevista dall'art. 91 comma 1 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 così come già previsto dal DL 113/2018 art 24.

Tutte le modifiche in quanto di natura ordinamentale e regolatoria non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanzia pubblica.

VERSIONE ESSENZIALE

Il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:

“2.. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all' art. 83 comma 3 bis le parole “per un importo superiore a 5.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “per un importo superiore a 25.000,00 euro”.

2 bis. Al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 all' art. 91 comma 1 bis le parole “per un importo superiore a 5.000,00 euro” sono sostituite dalle parole “ per un importo superiore a 25.000,00 euro”.”

Relazione

La modifica proposta innalza stabilmente la soglia al di sopra della quale richiedere la documentazione antimafia prevista dall'art. 83 comma 3 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 e la soglia al di sopra della quale richiedere l'informativa antimafia prevista dall'art. 91 comma 1 bis del d.lgs 159/2011 da € 5.000,00 a € 25.000,00 così come già previsto dal DL 113/2018 art 24.

Le modifiche in quanto di natura ordinamentale e regolatoria non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanzia pubblica.

9. Istituzione tavolo debito per la riduzione dell'onere del debito delle Regioni

Il comma 12, dell'articolo 39 è così sostituito:

“12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia, delle finanze e delle Regioni, del ai fini di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.”

Relazione

Il decreto del MEF istituisce un Tavolo tecnico per stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dal presente articolo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

10.Emendamento al comma 3 dell'art. 4 del D.L. 23/10/2018, n. 119. Rimborso delle spese per procedure esecutive.

All'articolo 4, comma 3, del DL. 23/10/2018, n. 119" è aggiunto al termine il seguente periodo:

“Le Regioni provvedono a quantificare le somme rimborsate all'Agenzia Entrate Riscossione per effetto del presente comma ai fini del loro rimborso da parte del Ministero dell'Economia e Finanze.”

Relazione

L'art. 4 comma 1 (**Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010**) del D.L. 119/2018 “**Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria**” prevede l'annullamento automatico dei debiti che alla data di entrata in vigore del decreto (24 ottobre 2018) presentavano un importo residuo fino a mille euro, se relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il successivo comma 3 prevede che *“Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.”*

L'Agenzia Entrate Riscossione sta richiedendo alle Regioni il rimborso in venti rate annuali, a decorrere dal 30 giugno 2020, del complessivo ammontare degli oneri sostenuti, riferito a rimborsi spese per procedure esecutive maturati negli anni **2000 – 2010** ed afferenti ad azioni poste in essere per il recupero dei carichi successivamente annullati per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 4 comma 1 del D.L. 119/2018.

In sintesi a fronte della disposizione normativa nazionale che ha annullato in automatico crediti regionali, determinando minori entrate in bilancio, si prevede contestualmente che le Regioni medesime, se pur con una rateizzazione ventennale, debbono farsi carico degli oneri di riscossione relativi agli atti annullati.

Si ritiene tale ultima disposizione ingiustificata ed in violazione del principio dell'integrità in quanto nell'ambito di una stessa operazione di cancellazione di cartelle esattoriali regionali, cancella crediti regionali ovvero i proventi e lascia a carico delle Regioni gli oneri corrispondenti.

11. Accesso alle anticipazioni per gli enti strumentali regionali

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Dopo il comma 9 bis dell'art. 69 del D. Lgs. 118/2011 è aggiunto il seguente:

9 ter - Il comma 9 bis non si applica agli enti pubblici strumentali delle Regioni di cui all'art. 11 ter che abbiano natura di enti pubblici economici.2

Relazione

La norma in oggetto intende circoscrivere la previsione che limita l'accesso alle anticipazioni per gli enti strumentali regionali di cui all'art. 11 ter che, in quanto enti pubblici economici, non dispongono di finanziamenti ordinari correnti provenienti dalla Regione.

12. Rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

“ 4bis. Al comma 10-ter dell'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole “15 luglio 2019” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020”.

Relazione

Il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, reca disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte;

Le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, non si sono concluse nei termini previsti del 15 luglio 2019.

L'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 (in R.G. 96592/2016), nonché le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/15) evidenziano la necessità, per l'amministrazione nazionale, di verificare la correttezza dei dati inerenti il calcolo del prelievo supplementare latte; pertanto le operazioni di cui sopra necessitano, da parte delle strutture tecniche del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dell'agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), di ulteriori approfondimenti e di verifiche di fattibilità sia tecnica che amministrativa.

Preso atto quindi della necessità di ridefinire il termine del 15 luglio 2019 introdotto all'articolo 8-quinquies, comma 10-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inerente le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti

relativi al prelievo supplementare, si ritiene che lo slittamento dei termini al 31 dicembre 2020 sia congruo per espletare gli adempimenti di cui sopra.

13.Finanziamento Distretti del Cibo

All'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Per le finalità di cui all'art.13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. All'onere si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160.”

Relazione

Sono concessi contributi ai Distretti del Cibo riconosciuti dalle Regioni per l'attuazione di programmi di investimento in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale.

SISMA 2012

14.Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Al comma 2° dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art.1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

Relazione Illustrativa

L'articolato proposto garantisce continuità ad un fabbisogno di risorse umane per supportare Commissario, Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti al sisma del maggio 2012. Il personale in somministrazione e a tempo determinato – in questa fase – è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata, che pubblica (la quale richiede tempi e istruttorie molto impegnative), nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso.

Occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica, che privata. Solo in questo momento, infatti, vengono presentati i progetti più complessi, relativi agli immobili maggiormente danneggiati, a quelli vincolati, o che richiedano demolizioni e ricostruzioni articolate; inoltre, essendo avviati molti cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli. Pertanto, la mole di lavoro non risulta diminuita, ma diversamente articolata, in particolare rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi e degli eventuali contenziosi in essere e futuri.

Considerato che la norma consente l'utilizzo di soli contratti di lavoro flessibile e che il Commissario della Regione Emilia-Romagna si avvale di un'Agenzia di somministrazione lavoro con contratto in scadenza al 31/12/2020, data prevista per la fine dello stato di emergenza, il riconoscimento della proroga proposta con l'articolato di che trattasi garantirebbe certezza futura consentendo per tempo l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento del medesimo servizio, nonché all'impiego del personale necessario allo svolgimento, con gli stessi ritmi, delle diverse attività relative alla ricostruzione. La norma ugualmente garantirebbe, anche in Lombardia ed in Veneto, il necessario supporto agli uffici per la conclusione delle procedure aperte ed ancora da svolgere.

L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012, di cui si richiede dotazione aggiuntiva con altra norma.

15.Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL.

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art.1 comma 761, della Legge n.205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «*al 31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle parole: «*al 31 dicembre 2021*»;
- b) le parole: «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020*» sono sostituite dalle parole: «*nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021*».

Relazione

Analogamente a quanto già esposto per motivare la necessità di un prolungamento al 2021 tanto dello *Stato di Emergenza*, quanto delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo, la norma si rende necessaria per poter continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma.

La proroga al 2021, anche in questo caso, non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nel *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, già nella disponibilità dei Commissari delegati di cui si richiede dotazione aggiuntiva con altra norma.

16.Proroga FINTECNA

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“**6 bis.** Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020*» sono sostituite dalle seguenti: «*negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021*»;

6 ter. All'onere di cui al comma **6 bis**, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Relazione

A garanzia della continuità delle attività per completare il processo di ricostruzione, si rende necessario assicurare e proseguire fino al termine dello stato di emergenza, anche il supporto prestato da FINTECNA.

Le risorse di personale non sono aggiuntive rispetto a quelle da utilizzare per la ricostruzione, ma sicuramente strumentali in quanto senza risorse umane che portano avanti le pratiche, i progetti, le istruttorie, i sopralluoghi, la macchina della ricostruzione si fermerebbe o rallenterebbe notevolmente allungando tempi e costi.

L'articolato proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

17.Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6bis. Per i comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43°, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

6 ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma **precedente**, pari a 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”

Relazione

Nonostante l'attività di ricostruzione sia a pieno regime, sono ancora molti gli edifici inagibili a causa dei danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012. Fino all'anno 2019 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'*Imposta Municipale Unica* per detti edifici e di rifondere i Comuni del mancato introito tramite fondi statali. La previsione andrebbe pertanto prorogata in armonia con il prolungamento dello *Stato di Emergenza*. Tale esenzione ad oggi non è allineata nemmeno all'attuale termine dello *Stato di Emergenza* fissato al 31 dicembre 2020.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2019 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono complessivamente stimati in: 12,8 milioni per l'anno 2020 e 10 milioni per l'anno 2021.

18.Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205 (doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite mutui Cassa Depositi e Prestiti)

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (legge di stabilità 2018) è abrogato.

6 ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.”

Relazione

Con una serie di provvedimenti (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228; articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147; articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n.208) è stato disposto il differimento degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

I citati provvedimenti dispongono che ai relativi oneri si provveda con le risorse depositate nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che dovrebbero essere pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di evitare il doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite, che verrebbe effettuato sia dai Comuni mediante il differimento in parola, che dai Commissari delegati mediante applicazione del comma 762 sopra richiamato, si propone l'abrogazione del comma stesso.

19.Proroga della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2021 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2020 e 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

6 ter. Gli oneri di cui al comma **precedente**, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6 quater. Agli oneri derivanti dai precedenti commi **6 bis e 6 ter** quantificati in 2 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2020 e 2021 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Relazione

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012, mediante proroga al 2021 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi.

Il piano di rientro economico, ripartito tra più annualità, consentirà un più graduale ritorno al regime ordinario, senza imporre gravosi e repentini esborsi da parte degli Enti Locali interessati dagli eventi sismici; i quali, in ragione della prosecuzione del processo di ricostruzione in atto, sono chiamati ancora a sostenere spese straordinarie connesse al sisma.

Il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe infatti di liberare i bilanci comunali dal caricamento di questi oneri, consentendo all'Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività resesi necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012, pur essendo complementari a queste ultime.

20. Proroga sospensione mutui dei privati su immobili inagibili

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 500.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

6 ter. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 5 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Relazione Illustrativa

La norma estende al 31/12/2020 la sospensione, su richiesta, dei mutui privati sugli edifici inagibili. L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012.

21. Risorse per spese di funzionamento

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6 bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

Relazione

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità delle aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello *Stato di Emergenza* le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ERVET).

22. Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta a specifiche categorie di interventi

All'articolo 15, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“6 bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “di cui al comma 1, lettera a),” sono aggiunte le seguenti parole: “c) e d),”.

6 ter. Al comma 1 dell'art.3-bis del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole “*lettere a), b)*” sono aggiunte le seguenti parole: “*, c) e d),*”;
- dopo le parole “*prodotti agricoli e alimentari,*” sono aggiunte le parole “*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*”;

Relazione

Nella Regione Emilia-Romagna, il Patrimonio Edilizio coinvolto dal Sisma del 2012 è rappresentato per più dell'80% da Beni Culturali, nello specifico chiese, castelli, palazzi, teatri, fortemente compromessi dagli eventi sismici.

Il Ministero dei Beni Culturali, il quale ha eseguito il rilevamento del danno sugli edifici vincolati o comunque di interesse storico architettonico con la relativa compilazione delle schede di rilevamento del danno (D.P.C.M. 23 /2006), ha individuato più di 2.000 edifici di pregio colpiti dal sisma.

Per gli edifici pubblici, compresi gli edifici di proprietà delle Diocesi, il finanziamento dei relativi interventi di ripristino è stato previsto nell'ambito del Programma delle Opere Pubbliche predisposto dal Commissario Delegato.

Per diversi edifici, invece, di proprietà privata, pur di acclarato interesse storico-architettonico, essendo gli stessi, alla data del sisma, residenze o sedi di attività produttive, il finanziamento dei relativi interventi di ricostruzione è stato attuato mediante i contributi destinati al ripristino dell'edilizia privata abitativa e produttiva.

Tuttavia, tra questi edifici sono emersi degli immobili di interesse storico-architettonico di proprietà privata di straordinaria importanza, per i quali non è stato possibile riconoscersi l'accesso ai contributi per la ricostruzione nell'ambito dei tre canali di finanziamento sopra citati. Si tratta di torri medievali, palazzi di campagna, chiese e oratori appartenenti a complessi nobiliari che nel corso dei secoli hanno perso la loro funzione primaria, ma che rappresentano la storia del territorio colpito dal terremoto.

Una situazione del tutto analoga si è manifestata anche nei territori della Lombardia, dove, pur con numeri meno rilevanti, il Commissario delegato ha avviato specifici Piani di finanziamento per gli edifici vincolati di interesse storico-architettonico e di culto, tanto pubblici che privati.

Ad oggi, in coerenza con quanto previsto dal Codice dei beni culturali (D.LGS 42/2004), secondo il quale "i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione", ed inoltre che "i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione, in considerazione degli ingenti danni subiti a causa del sisma del 2012 ed al fine di assicurare anche la fruizione da parte della collettività di un così importante patrimonio immobiliare, i Commissari hanno disposto per lo stesso, nell'ambito del Programma delle Opere Pubbliche, che il finanziamento di interventi di ricostruzione fosse condizionato alla sottoscrizione da parte dei proprietari di una convenzione per il successivo uso pubblico del bene. La convenzione, per la Regione Emilia-Romagna, è stata a suo tempo concordata anche con l'ASDI (Associazione Dimore Storiche Italiane).

Tale emendamento risulta prodromico all'attuazione del suddetto iter, in quanto necessario per il reperimento delle risorse atte a finanziare gli interventi di ripristino sulla particolare tipologia di immobili sopra descritta.

Si rende altresì necessario prevedere la possibilità di finanziare con tali tipologie di risorse anche interventi su immobili di proprietà privata destinati ad altri usi oltre a quelli attualmente previsti dalla norma quali attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose. Attualmente tali interventi sono finanziati con le risorse di cui al *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, ma in coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012.

23. Ampliamento dell'utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444°, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"

All'articolo 15, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6 bis. Al comma 444°, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" la parola "*privata*" è soppressa."

Relazione

In seguito ad una iniziale stima per difetto del danno prodotto dal Sisma del maggio 2012 nei territori della Lombardia, con la legge di stabilità 2016 (Legge n.208/2015), sono stati concessi al Commissario delegato alla ricostruzione della Lombardia ulteriori 70 milioni di euro, vincolando gli stessi al completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata, principale preoccupazione in quegli anni.

Ad oltre sette anni dal sisma, la proiezione di spesa per la ricostruzione privata e pubblica va delineandosi con maggiore chiarezza, evidenziando un maggior onere per il completamento degli interventi pubblici a fronte di una sostanziale riduzione di quella privata, ormai avviata verso le fasi finali.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento della ricostruzione post-sisma previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto già previsto per il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del medesimo decreto.

Testo coordinato della norma emendata:

444. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare il processo di ricostruzione, in favore del presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016 ai fini del completamento delle attività connesse alla ricostruzione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

24. Reclutamento del Personale

All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

9. Al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione opere e strade, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il personale, dirigenziale e non, delle Amministrazioni regionali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano fino al 31 dicembre 2021.

Ai fini del presente comma il termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2019.

Relazione

Il comma 1 bis introduce una **facoltà per le Regioni** che **non comporta oneri a carico della finanza pubblica** anche con riferimento alle previsioni sulle assunzioni, atteso che il reclutamento del personale oggetto di proroga verrebbe effettuato a valere su risorse già disponibili presso le amministrazioni interessate in quanto derivanti da cessazioni di personale a tempo indeterminato già avvenute e su risorse già autorizzate o comunque previste nel relativo fabbisogno del personale.

Tale facoltà consentirebbe alle Regioni di disporre realmente di uno strumento normativo idoneo a contrastare il fenomeno del precariato nel pubblico impiego, proseguendo in un percorso virtuoso funzionale anche al superamento della procedura di infrazione n. 2014/4231 in materia di contratti di lavoro a tempo determinato nei settori pubblico e privato.

Inoltre, i medesimi precari che maturano i requisiti dei 3 anni in servizio entro il 31 dicembre 2020, a causa del divieto di assunzione a tempo determinato per la pubblica amministrazione oltre i 36 mesi, resterebbero inspiegabilmente esclusi da ogni procedura di stabilizzazione, con la conseguenza di disperdere ingiustamente professionalità specialistiche e formate con l'utilizzo di risorse pubbliche significative, a evidente danno per le amministrazioni regionali.

Pertanto, per le Regioni si rende necessario estendere il termine di maturazione dei requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per valorizzare le professionalità acquisite, per il personale dirigenziale e non.

Si ribadisce che trattasi di una **eventualità** esperibile dalle Regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa, contabile e amministrativa, **senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**.

25. Riapertura dei bandi

Ipotesi 1)

All'art. 1, comma 115 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" sono aggiunte le seguenti parole:

"il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura dei bandi anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare".

Per le finalità della presente norma sono destinate 9 milioni di euro, mediante corrispondente riserva a valere delle risorse di cui alla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015."

Ipotesi 2)

Articolo aggiuntivo:

"Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di stabilire principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, sono autorizzati alla riapertura del bando previsto per l'attuazione dell'art. 1, comma 115 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche mediante utilizzo, se necessario, dei fondi POC ed a prevedere nell'ambito dei progetti che saranno presentati, l'istituzione di almeno un centro di competenza ad alta specializzazione nel territorio insulare.

Per le finalità della presente norma sono destinate 9 milioni di euro, mediante corrispondente riserva a valere delle risorse di cui alla delibera Cipe n. 10 del 28.01.2015."

Relazione

I *competence center*, sono istituiti quali poli d'eccellenza realizzati con il coinvolgimento di università, centri di ricerca ed imprese, per lo sviluppo di *Industria 4.0*, sono stati previsti dalla legge finanziaria per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) che, al comma 115 dell'articolo 1, dispone che *“con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ... sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0”*.

Il decreto del MISE n. 214 del 12 settembre 2017 (entrato in vigore il 24 gennaio del 2018) ha definito *“«centro di competenza ad alta specializzazione»: un polo di innovazione costituito, secondo il modello di partenariato pubblico-privato, da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese” aggiungendo che “il numero dei partner pubblici non può superare la misura del 50% dei partner complessivi”*.

Lo stesso decreto ha poi stabilito che il programma di attività è finalizzato ad erogare servizi di: orientamento alle imprese, in particolare PMI, formazione alle imprese, nonché attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico. Il 24 maggio 2018 è stata poi pubblicata la graduatoria redatta sulla base di un bando del gennaio 2018, che ha confermato la quasi totale assenza delle Regioni del Sud del Paese.

In totale sono otto i *competence center* che sono stati valutati nell'ordine seguente:

- 1) *Manufacturing 4.0* del Politecnico di **Torino** e dell'Università di Torino assieme a ventiquattro aziende private.
- 2) *Made in Italy* del Politecnico di **Milano**, insieme a 39 aziende e le Università di Bergamo, Brescia e Pavia.
- 3) *Bi-Rex* dell'Università di **Bologna** con un consorzio di 57 soggetti tra cui atenei quali Modena-Reggio Emilia, Ferrara, Parma.
- 4) *Smact* dell'Università di **Padova** che vede anche la partecipazione di Verona, Venezia Cà Foscari e la Iuav, Trento, Udine, la Sissa di Trieste, la Libera Università di Bolzano, la Fondazione “*Bruno Kessler*” di Trento e l'Istituto nazionale di Fisica nucleare locale.
- 5) *Start 4.0* del *CNR*, nel quale sono coinvolte la Regione **Liguria** e alcune realtà del territorio.
- 6) *Artes 4.0* della Scuola Superiore “*Sant'Anna*” di **Pisa** con tredici tra Università e centri di ricerca e ben 146 imprese.
- 7) *Cyber 4.0* dell'Università *La Sapienza* di **Roma** con 37 i soggetti coinvolti tra cui Inail, Cnr e l'Università dell'Aquila.
- 8) *Meditech*, dell'Università Federico II di **Napoli** e del Politecnico di Bari, assieme all'Università di Salerno, Università della Campania “*Luigi Vanvitelli*”, Università del Sannio, Università di Napoli *Parthenope*, Università di Bari “*Aldo Moro*”.

Come si può notare con assoluta evidenza, tra gli otto *competence center* approvati, **ben 5 centri solo allocati al Nord, due al Centro, ed uno al Sud. Nessuno nelle Isole.**

La circostanza che soltanto **uno** dei centri sia allocato in una Regione del Sud, e funzionale ad un sistema territoriale meridionale, a fronte di una popolazione corrispondente al 34% di quella italiana, fa emergere una discriminazione che non solo si riflette sulla corretta distribuzione delle

risorse per la infrastrutture, ma che svolge effetti del tutto inversi rispetto all'esigenza della perequazione infrastrutturale necessaria ad affrontare il grave divario che ancora divide il Paese e che così rischia di appesantirsi ulteriormente. Giova evidenziare, al riguardo, che nel Mezzogiorno, come recentemente rilevato dal Governatore della Banca d'Italia nelle ultime *Considerazioni finali*, esempio emblematico del divario economico Nord-Sud sia proprio il ritardo tecnologico, nel Mezzogiorno, infatti, *“la quota del valore aggiunto riferibile all'economia digitale, prossima al 2,5 per cento, è inferiore di oltre tre punti a quella del Centro Nord”*.

Va poi segnalato che **nessun** Centro di eccellenza risulti operativo nelle Isole ed in particolare in **Sicilia**, a fronte di una popolazione corrispondente all'8,5 di quella italiana. A questo si aggiunga che in Sicilia si registra la presenza di un solo centro (a Catania) dell'articolata rete dei *Digital Innovation Hub*, di fatto la porta di accesso delle imprese al mondo di Industria 4.0.

Tutto ciò indebolisce ogni sforzo per ridurre il divario digitale tra il Nord e il Sud Italia e determina, solo per fare un esempio, il rischio di vanificare gli ingenti investimenti fatti per potenziare l'infrastrutturazione del Sud con la banda larga e ultralarga.

Occorre prevedere quindi l'istituzione di un *competence center* con sede in Sicilia, basato sul partenariato tra le Università locali, CNR, centri di ricerca e le grandi aziende dell'Isola ed in collaborazione con quelle della Sardegna.

Un centro di competenza ad alta specializzazione che eroghi servizi di orientamento e formazione alle imprese e attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale indirizzati in particolare alla necessità per le imprese di superare gli svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

Poiché i bandi sono già scaduti e le risorse sono quindi già state assegnate, occorre modificare la legge e riaprire i bandi con agevolazioni basate sui principi di coesione sociale e di perequazione territoriale, utilizzando, se necessario, i fondi POC ripartiti dalla delibera Cipe 28.01.2015 n.10 ai sensi dell'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020.

Ciò consentirebbe di mandare ai cittadini ed alle imprese italiane un segnale chiaro che si intende investire sul Sud e sulle Isole, ed invertire la tendenza che vede languire la politica di perequazione infrastrutturale in un settore essenziale, qual è la *Digital transformation*, per offrire i giovani meridionali ed in particolare siciliani, una *chance* per restare a lavorare nella propria terra sottraendoli al drammatico destino dell'emigrazione.

26. Diritti di motorizzazione delle Regioni a Statuto speciale

Articolo aggiuntivo:

“Articolo

Diritti di motorizzazione nei territori delle Regioni a statuto speciale

1.I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle Regioni a Statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale.

2. *Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.*”

Relazione

L'introduzione a livello nazionale dello sportello telematico dell'automobilista, ad opera del D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 ha comportato che le imposte e i diritti relativi alle operazioni di motorizzazione espletabili mediante la procedura di sportello telematico e indicati nella circolare ministeriale 6 maggio 2003, n. 1670/M360, vengano dagli operatori privati, autorizzati ad avvalersi del servizio, direttamente versati allo Stato e non più agli uffici periferici regionali e, per essi, alle Tesorerie delle Regioni, con l'indebita conseguenza dell'attribuzione allo Stato di un gettito che spetterebbe, invece, alle Regioni.

L'indubbia semplificazione per i cittadini ha, tuttavia, stravolto il sistema di determinazione dei rimborsi spettanti alle Regioni, per l'esercizio delle spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni delegate, che continua a svolgersi attraverso un meccanismo farraginoso in base al quale vanno sottratti i proventi direttamente percepiti dagli uffici trasferiti e che affluiscono alle Regioni suddette.

Tale meccanismo, in assenza di specifica indicazione della percentuale di riparto dei costi in seno alla fonte normativa citata nonché di preventive Intese nelle opportune sedi di raccordo istituzionale Stato/Regioni lascia, a tutt'oggi, irrisolta la problematica insorta, sottraendo gettito dovuto alle Regioni in relazione alle attività svolte.

Tenuto conto che le Regioni anche per i servizi svolti da terzi (soggetti esterni all'amministrazione regionale) svolge dei compiti fondamentali come il *rilascio dell'autorizzazione*, i *relativi controlli*, *l'archiviazione* e pertanto hanno un compito fondamentale nell'erogazione del servizio stesso, nonchè considerato che la questione applicativa di cui all'art. 3 D. Lgs 296/2000, laddove è prevista la costituzione di un comitato di coordinamento al fine di definire la ripartizione dei servizi inerenti le attività delle motorizzazioni, non è ancora definita nei termini dell'attribuzione della quota da attribuire allo Stato e alle Regioni, la proposta normativa stabilisce, nelle more che il comitato definisca tecnicamente e compiutamente il riparto degli introiti in questione, che venga attribuita allo Stato una quota pari al venti per cento degli introiti.

27.Proposta di emendamento riguardante il personale del SSN

Art.... Risorsa aggiuntive regionali (RAR)

Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, è inserito il seguente:

“2-bis. Le Regioni in equilibrio economico possono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m.e i., autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del SSN che insistono sul proprio territorio, dei fondi premialità e fasce del Comparto Sanità e dei fondi di risultato delle aree dirigenziali, in applicazione delle clausole

dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono tale incremento in una misura percentuale del monte salari". Restano fermi i limiti di spesa per il personale di cui comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 3, convertito nella legge 25 giugno 2019, n. 60

Relazione

La modifica si propone di consentire alle Regioni in equilibrio economico di autorizzare l'incremento da parte delle aziende ed enti del proprio Sistema sanitario regionale, dei fondi premialità e fasce del personale del comparto sanità, e dei fondi di risultato del personale dirigenziale, in applicazione delle clausole dei relativi CCNL che prevedono tale incremento in misura percentuale del monte salari, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione di programmi, correlati ad incrementi quali quantitativi di attività del personale, finalizzati al pareggio di bilancio entro un termine prestabilito.

28.Proposta di emendamento assunzione medici specializzandi

All'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole " *qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso*" sono sostituite dalle seguenti: "*qualora questo abbia durata quadriennale o quinquennale, al terzo anno del relativo corso*";

b) al comma 548-bis, primo periodo, le parole "*fino al 31 dicembre 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al 31 dicembre 2022*".

Relazione illustrativa

La proposta emendativa di cui al comma 5-bis interviene sulle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, il comma 547, come modificato dall'articolo 12, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 prevede che i medici e i medici veterinari iscritti al terzo anno del corso di formazione specialistica di durata quadriennale o quinquennale siano ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. In virtù di quanto previsto al successivo comma 548 l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei suddetti professionisti è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando di concorso. Il comma 548-bis consente, poi, alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, di poter procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo

determinato con orario a tempo parziale (ciò in ragione delle contestuali esigenze formative) degli specializzandi utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547. Questi ultimi, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione medico specialistica sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

L'emendamento proposto, in attuazione di quanto previsto dal Patto per la salute 2019- 2021 di cui all'Intesa Stato Regioni del 18 dicembre 2019, amplia l'ambito di applicabilità delle disposizioni sopra citate anche ai medici e ai medici veterinari iscritti al terzo anno di una scuola di specializzazione indipendentemente dalla durata della stessa, e consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, di poter procedere, fino al 31 dicembre 2022 , all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale degli specializzandi utilmente collocati nella graduatoria di cui al citato comma 547.

La norma si inserisce nel percorso già avviato dalla legge di bilancio n. 145 del 2018 con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Infatti l'inserimento degli specializzandi, con un crescente grado di autonomia, nel processo assistenziale e di cura, da una parte, favorisce il necessario trasferimento generazionale di competenze ed abilità tra professionisti, dall'altra, promuove il processo di fidelizzazione all' azienda. Le disposizioni in parola forniscono al contempo ulteriori soluzioni alla carenza di specialisti nel SSN.

Relazione tecnica

Dalla proposta emendativa, sotto il profilo finanziario, non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che i predetti specializzandi potranno ricoprire esclusivamente i posti per i quali le Regioni hanno già individuato la relativa copertura finanziaria all'atto dell'indizione del concorso. Si fa quindi riferimento alle procedure concorsuali ordinarie, ai cui oneri si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili delle aziende e degli enti sanitari in relazione alla programmazione dei fabbisogni di personale. Per quel che riguarda i medici, occorre peraltro considerare che laddove gli stessi fossero assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del comma 548 bis sopra citato, tali professionisti non avrebbero diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Ciò determinerebbe, di conseguenza, liberazione di risorse del bilancio statale, tale da rendere possibile l'assegnazione di ulteriori contratti di formazione medico specialistica a carico dello Stato, nella misura corrispondente al numero di contratti a tempo determinato effettivamente stipulati in forza delle nuove misure qui introdotte. Anche la proroga di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, per le aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di poter procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, non determina nuovi oneri a carico della finanza pubblica, atteso che tali assunzioni saranno effettuate nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente.

29.Proposta di emendamento per fronteggiare la carenza dei medici del SSN

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

“Art. 25-bis (Disposizioni in materia di età pensionabile per il personale della dirigenza medica del SSN)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono permanere in servizio, a domanda, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio sino alla conclusione delle procedure di reclutamento di nuovi dirigenti medici specialisti; tali procedure devono essere indette contestualmente alla adozione del provvedimento di proroga.”.

Relazione illustrativa

In attuazione di quanto previsto dal Patto per la salute 2019-2021, di cui all'Intesa Stato Regioni del 18 dicembre 2019, la norma proposta si inserisce nelle strategie volte ad affrontare la problematica relativa alla carenza di personale medico specialistico nelle Aziende del servizio sanitario nazionale. Tale fenomeno è infatti ascrivibile a diverse ragioni. Da un lato, una vera e propria carenza di specialisti (soprattutto per alcune specialità), dovuta principalmente all'insufficienza delle risorse necessarie per assicurare che tutti i medici possano accedere alla formazione specialistica, dall'altro, la scarsa partecipazione ai concorsi, registrata negli ultimi anni, soprattutto in alcune sedi disagiate e per alcune specialità. Inoltre occorre considerare la peculiare distribuzione per età dei dirigenti medici impiegati a tempo indeterminato nel SSN (circa il 28% dei medici del SSN ha un'età compresa tra i 60 ed i 67 anni, pari ad oltre 29.000 professionisti, dati Conto annuale -IGOP) per effetto della quale nei prossimi anni il SSN si troverà a dover far fronte ad una notevole fuoriuscita di medici specialisti. A tale riguardo l'articolo articolo 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevede la possibilità per i dirigenti medici del SSN, previa istanza dell'interessato, di permanere in servizio oltre i sessantacinque anni di età per raggiungere i quaranta anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei settanta anni di età. Pertanto nell'attuale ordinamento i medici del SSN non possono in nessun caso permanere in servizio oltre il quarantesimo anno di servizio effettivo.

Ciò premesso, al fine di far fronte alla carenza momentanea di medici specialisti registrata nel SSN, la norma proposta prevede, con un intervento limitato nel tempo (fino al 31 dicembre 2022), la possibilità per i predetti professionisti di permanere in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Tale possibilità è in ogni caso subordinata alla effettiva esigenza dell'amministrazione che, laddove non fosse nelle condizioni di procedere tempestivamente al reclutamento di nuovi specialisti, si troverebbe a non poter garantire l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza.

Relazione tecnica

Dalla proposta emendativa in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i medici dirigenti del Servizio sanitario nazionale che dovessero decidere di rimanere in servizio, previo assenso dell'amministrazione, continuerebbero a ricoprire i posti in organico già ricoperti. Si stima pertanto che la norma sia neutra dal punto di vista finanziario poiché la prosecuzione del rapporto di lavoro prevista avviene nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

30.Proposta di emendamento in materia di organizzazione del Ministero della Salute e di personale

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

“Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della salute e di personale)

1. Al fine di assicurare l'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza anche attraverso l'attuazione del Patto della salute 2019-2021, è istituita, presso il Ministero della salute, la Direzione generale per l'individuazione degli obiettivi, delle priorità dell'azione di governo e per la verifica dei risultati nel settore della tutela della salute, avente il compito di definire gli indirizzi e le azioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e di garantire un'azione coordinata di tutte le Direzioni generali chiamate all'attuazione di ogni iniziativa finalizzata ad assicurare la tutela della salute sul territorio nazionale
2. Fermo restando il numero delle posizioni dirigenziali di livello generale del Ministero della salute, all'istituzione della Direzione generale di cui al comma 1 consegue la soppressione della Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
3. Il Ministero della salute è autorizzato, fino al 31 maggio 2020, a riorganizzare i propri uffici, inclusi quelli di diretta collaborazione, con uno o più regolamenti da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e previo parere del Consiglio di Stato. I decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
4. Il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, è autorizzato altresì ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, dodici dirigenti di livello non generale, di cui sei medici, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico ed un ingegnere industriale, nonché complessive cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all' Area 3, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, come modificata dall'art. 1, comma 358 della citata legge 30 dicembre 2018, n.

145, è corrispondentemente incrementata di 12 unità dirigenziali di seconda fascia e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area 3.

5. Alla Direzione generale di cui al comma 1 sono assegnate le dodici posizioni dirigenziali di cui al comma 4, nonché quattro ulteriori posizioni dirigenziali di livello non generale, già presenti nella dotazione organica del Ministero della salute, di cui due medici, un amministrativo ed un chimico.

6. Al fine di assicurare la tempestività dei reclutamenti straordinari di cui al comma 4, i termini procedurali previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dei relativi concorsi pubblici sono dimezzati.

7. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, è autorizzata la spesa massima annua di euro 2.322.000 per l'anno 2020 e di euro 3.980.000 a decorrere dall'anno 2021. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti Fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Al fine di assicurare il proseguimento delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989 n. 37, e ottemperare alle esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791, il comando del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2019 presso la direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute è prorogato sino alla data del 31 dicembre 2022 ed è soggetto alla disciplina di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

10. Per i fini di cui al comma 9 è conseguentemente autorizzato l'incremento della spesa di 4.697.000,00 a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, ivi inclusi quelli relativi al trattamento economico accessorio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e sino al 31 dicembre 2022 ai nuovi comandi disposti per le finalità di cui al comma 9, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 791 e dell'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989 n. 37, nei confronti del personale in servizio presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127."

31. Rifornimento degli ammortizzatori nelle aree di crisi complessa

Al fine di assicurare le necessarie tutele di sostegno al reddito ai lavoratori e di poter operare, al contempo, il completamento dei piani di recupero occupazionale, si chiede nuovamente di incrementare il finanziamento dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese

operanti in un'area di crisi industriale complessa fino a 150 milioni di euro, in quanto il rifinanziamento previsto in legge di bilancio 2020, pari a 45 milioni di euro, è insufficiente a coprire i fabbisogni dei territori.

32. Proroga termini Patti per lo Sviluppo

In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e Coesione può contenere:

gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata ai sensi degli artt. 54 e 59 del D.Lgs. n. 50/2016, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre, 2020, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Relazione

La disposizione in argomento consente di rimettere in termini i comuni che non sono riusciti a rispettare quelli vigenti per la definizione della progettazione.

33. Differimento termini relativi alla Regione siciliana

Le disposizioni riaprono i termini per iniziative di competenza della Regione Siciliana, senza incidenza sulla finanza pubblica:

- 1) A decorrere dal 2020, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2020. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 31 marzo 2020 presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, le regioni provvedono mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziare da leggi regionali nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.
2. Al fine di agevolare il processo di stabilizzazione del personale che nel territorio della Regione Siciliana svolge attività socialmente utili, anche mediante contratti a tempo determinato o altre tipologie di contratti, è estesa nella Regione Siciliana la disciplina di cui agli artt. 446, 447, 448, 449 e 450 della legge n°148/2018.

34. Governance delle Zone economiche speciali

Al comma 316 dell'art.1 della legge legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole “Commissario straordinario” inserire le parole “su designazione del Presidente della Regione o dei Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali”

In subordine

Al comma 316 dell'art.1 della legge legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole “Commissario straordinario” inserire le parole “previa intesa con il Presidente della Regione o i Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali”.

Relazione

La disposizione intende superare, al fine di scongiurare contenziosi in sede costituzionale, la scelta effettuata con la legge di bilancio di affidare ad un commissario governativo la guida del Comitato direttivo prevedendo la indicazione da parte dei Presidente o dei Presidenti di Regione nel caso di ZES interregionali o, in subordine, previa intesa.

Roma, 15 gennaio 2020